SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 47**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32.

Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'originale o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, decorsi dieci anni dalla trasmissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

L'art. 4, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 952/1977 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro) prevede che per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione debbano essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio.

— Il D.P.R. n. 1409/1963 reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 888):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia VASSALLI il 29 febbraio 1988

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 marzo 1988, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 9 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3962):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 31 luglio 1989, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dalla II commissione l'8 febbraio 1990 e approvato il 14 febbraio 1990.

90G0068

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione all'Azienda tranvie municipali di Torino ad assumere cinquantadue conducenti di linea-guidatori tranviari e quarantacinque operai.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti l'art. 1, comma 1 e l'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nei medesimi articoli possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il telefax del 31 ottobre 1989, n. DE/rg/30565, dell'Azienda tranvie municipali di Torino, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere cinquantadue conducenti di linea-guidatori tranviari e quarantacinque operai, per far fronte alla grave carenza d'organico ed alle necessità di mettere in esercizio in occasione dei campionati mondiali di calcio «Italia 90», la nuova linea tranviaria n. 9, che dovrà collegare Torino expo ed il nuovo stadio;

In considerazione delle ineliminabili e indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività del comune di Torino come quello del pubblico impiego;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dall'Azienda tranvie municipali di Torino, in relazione alla grave carenza d'organico ed alla necessità di porre in funzione, entro il maggio 1990, per i campionati mondiali di calcio «Italia 90», la linea tranviaria n. 9;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta azienda a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Azienda tranvie municipali di Torino è autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 ad assumere cinquantadue conducenti di linea-guidatori tranviari e quarantacinque operai.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 145

90A0932

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 ottobre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Luigi Covatta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro attribuite con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro: gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino comunque responsabilità politica, riguardino problemi di carattere generale, implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio, siano da leggi o regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza, nonché tutte le nomine di competenza del Ministero, interne ed esterne, a qualsiasi livello e nessuna esclusa; e quei provvedimenti, infine, che non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli intenda avocare al suo personale esame, in qualsiasi momento, pur essendo delegati.

Art. 3.

È conferita al Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali sen. Luigi Covatta la delega, per trattazione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi, in conformità alle direttive dell'on. Ministro.

Art. 4.

Soprintendenza speciale di collegamento: adempimenti preparatori relativi alla programmazione degli interventi finanziati dal FIO e da leggi speciali, escluse quelle sugli

interventi straordinari nel Mezzogiorno (legge n. 64/1986 e successive integrazioni) e sul terremoto (legge n. 219/1981 e successive integrazioni), ferme restando le competenze del Ministro in ordine alla individuazione degli obiettivi, degli interventi, delle procedure esecutive e delle decisioni finali.

Art. 5.

Adempimenti preparatori relativi alle direttive CEE in materia di beni culturali.

Art. 6.

Rapporti con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, nonché del lavoro e del turismo e spettacolo, per le materie di interesse comune.

Art. 7.

Presidenza della delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 8.

Direzione generale degli affari generali, amministrativi e del personale: affari concernenti l'amministrazione del personale con esclusione della composizione delle commissioni giudicatrici di concorso, delle nomine, dei trasferimenti di sede, dei comandi e dei distacchi, nonché delle assunzioni per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482; inventario delle cose mobili ed immobin.

Coordinamento della istituenda commissione per la informatizzazione degli uffici, ferme le decisioni finali del Ministro.

Art. 9.

Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici: approvazione, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, dei progetti per lavori, forniture e prestazioni, che superino l'importo di competenza dei funzionari dirigenziali e che non eccedano l'importo di lire 1,5 miliardi, nonché, ove occorra, approvazione dei contratti, relativamente agli interventi da effettuarsi per i musei archeologici del Ministero; lasciti e donazioni; provvedimenti concernenti le soprintendenze speciali del museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, del museo d'arte orientale e della galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, escluse le decisioni in materia di spese e contributi.

Coordinamento della istituenda commissione per la revisione della normativa relativa ai musei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: FACCHIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1989
Registro n. 42 Beni culturali, foglio n. 174

90A0945

DECRETO 26 ottobre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali per atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Gianfranco Astori.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro attribuite con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro: gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino comunque responsabilità politica, riguardino problemi di carattere generale, implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio, siano da leggi o regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza, nonché tutte le nomine di competenza del Ministero, interne ed esterne, a qualsiasi livello e nessuna esclusa; quei provvedimenti, infine, che non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli intenda avocare al suo personale esame, in qualsiasi momento, pur essendo delegati.

Art. 3.

È conferita al Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali on. Gianfranco Astori la delega per la trattazione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi, in conformità alle direttive dell'on. Ministro.

Art. 4.

Rapporti con il Ministero dell'ambiente e dei lavori pubblici, per le materie di interesse comune - Edizioni nazionali.

Art. 5.

Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici: provvedimenti relativi alla tutela del patrimonio ambientale, ivi incluse le valutazioni di impatto ambientale, sanzioni e dichiarazioni di sostituzione, relativamente alle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, escluse le decisioni in materia di spese e contributi; provvedimenti concernenti la nomina degli ispettori onorari e dei conservatori ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, nonché provvedimenti concernenti le soprintendenze speciali al museo preistorico etnografico ed alle antichità egizie, escluse le decisioni in materia di spese e contributi.

Coordinamento della istituenda commissione per la revisione della normativa in materia ambientale.

Art. 6.

Direzione generale degli affari generali: provvedimenti concernenti l'editoria.

Art. 7.

Ufficio centrale per i beni archivistici: provvedimenti relativi alla tutela del patrimonio storico-archivistico, escluse le decisioni in materia di spese e contributi; lasciti e donazioni; espropriazioni per pubblica utilità di archivi e documenti di interesse storico, escluse le decisioni in materia di spese e contributi; approvazione, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, dei progetti, forniture e prestazioni che non superino l'importo di lire 1,5 miliardi nonché, ove occorra, approvazione dei relativi contratti.

Art. 8.

Ufficio centrale per i beni librari: coordinamento della istituenda commissione per l'informatizzazione del sistema bibliotecario nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: FACCHIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1989
Registro n. 42 Beni Culturali, foglio n. 173

90A0946

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1989.

Trasformazione da stagionale a permanente della sezione doganale «Aeroporto di Lamezia Terme», dipendente dalla dogana di Vibo Valentia Marina - circoscrizione doganale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1979 con il quale è stata istituita la sezione doganale «Aeroporto di Lamezia Terme», dipendente dalla dogana di Vibo Valentia Marina, funzionante dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno;

Vista l'istanza della società Aero trasporti italiani - ATI S.p.a., volta ad ottenere l'istituzione presso «d'Aeroporto di Lamezia Terme» di un servizio doganale permanente in luogo di quello stagionale attualmente svolto;

Ravvisata l'opportunità di estendere l'operatività della sezione doganale stagionale «Aeroporto di Lamezia Terme» all'intero anno solare al fine di meglio corrispondere alle crescenti esigenze degli operatori locali;

Decreta:

Art. 1.

La sezione doganale stagionale «Aeroporto di Lamezia Terme», dipendente dalla dogana di Vibo Valentia Marina, operante dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno presso l'omonimo scalo aeroportuale, è destinata a funzionare per l'intero anno solare.

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale di Reggio Calabria, competente per territorio.

Si osserva la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A0947

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Basilicata presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Basilicata da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Basilicata di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 322

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Potenza:					
Maratea	Ampl. Grand Hotel in Maratea	S.I.Mar S.p.a.	13.000	3.139	164,8
Matera:					
Pisticci	Struttura ricettiva balneare	Nettis impianti S.r.l.	25.500	6.158	323,3
		Totali . . .	38.500	9.297	488,1

90A0934

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Friuli-Venezia Giulia presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distintamente dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Friuli-Venezia Giulia da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 321

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Udine:					
Udine	Hotel Friuli. ammodernamento	Som S.p.a.	3.915	1.082	56,8
Lignano	Hotel Mediterraneo	Alberghiera Rialto S.r.l.	2.400	664	34,8
Lignano Sabbiadoro	Ampl. ristr. Hotel Greif	Xero S.r.l.	4.958	1.371	72,0
Magnano	C. sport pol. e strutt. ric.	Green club Riviera S.r.l.	8.787	2.430	127,6
Codroipo	Ampl. ristr. alb. Belvedere	Albergo Belvedere S.r.l.	1.880	520	27,3
		Totali . . .	21.940	6.067	318,5

90A0935

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Lazio presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Lazio da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Lazio di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 320

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LAZIO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Roma:					
Roma	Roma Hotel	Ing. Nati Ferruccio	4.620	1.116	58,6
Roma	Hotel della Pisana	Imairi S.p.a.	12.000	2.898	152,1
Roma	Nuovo albergo in Roma	S.I.R.A.P. S.p.a.	12.000	2.898	152,1
Roma	Manut. ord. modif. immob. ric.	La Borghesiano S.r.l.	4.200	1.014	53,3
Roma	Hotel Plaza Limitatamente alla seg. opera: - lavori edili	UN.E.A.L. S.r.l.	8.816	2.129	111,8
Roma	Ristr. ammod. Hotel Raphael	Raphael S.r.l.	3.662	884	46,4
Roma	Albergo Nazionale	Alb. Nazionale S.p.a.	2.320	560	29,4
Roma	Hotel Sistina	Ottaviani Hotels S.p.a.	2.672	645	33,8
Roma	Jolly Hotel Vittorio Veneto	Italjolly S.p.a.	2.343	566	29,7
Roma	Hotel Atlante Star adeg. ammod.	HTL Atlante Star S.r.l.	2.670	645	33,8
Roma	HTL Holiday Inn S. Peter	HTL Invest Ital. S.p.a.	3.045	735	38,6
Roma	Ecoroma (sist. inform. tur. alb.)	Assoc. impr. Eurodata S.p.a. - Isi S.p.a. - Nuova ETG S.p.a.	11.823	2.855	149,9
Tivoli	Rest. bonif. albergo Sirene	Soc. imm. Tiburtina S.n.c.	1.762	426	22,3
Marino	Ristr. albergo sala congressi	Pincer S.r.l.	4.585	1.107	58,1
Roma	Ristr. alb. Mediterraneo, etc.	Az. alb. Bettoja S.p.a.	3.592	867	45,5
Montecompatri	Adeg. alb. Le Terrazze	Free Tour 2000 S.r.l.	2.548	615	32,3
Roma	Roscioli Hotels Limitatamente alla seg. opera: - Hotel Universo	Roscioli Hotels S.C. a r.l. - Roscioli e Pallavicini S.r.l.	2.647	639	33,6
		Totali...	85.305	20.601	1.081,5

90A0936

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Liguria.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988,

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Liguria presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Liguria da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Liguria di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 319

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LIGURIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Genova:					
Genova	Adeg. e potenz. albergo City	Genova City Hotel S.r.l.	2.200	693	36,4
Genova	Restauro HTL Colombia	Soc. ital. attiv. immob. S.p.a.	7.670	2.416	126,8
Lavagna	Ristr. ampl. Hotel S. Lucia	Mevi S.r.l.	2.511	791	41,5

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Imperia:					
San Remo	Grand Hotel Londra	S.E.A.S. S.p.a.	2.034	641	33,6
La Spezia:					
Ortonovo	Costr. residenza Porto Lunare	Immobiliare Luni S.n.c.	3.163	996	52,3
Savona:					
Alassio	Grand Hotel Mediterranée adeg.	HTL Mediterranée S.p.a.	2.320	731	38,4
Liguria:					
Liguria	Infoturismatica	Infotur S.r.l.	3.242	1.021	53,6
		Totali...	23.140	7.289	382,6

90A0937

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Marche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Marche presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Marche da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad

esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Marche di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 318

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE MARCHE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Ancona:					
Polverigi	Ristr. ex Villa Nappi	Comune di Polverigi	1.980	651	34,2
Loreto	Centro europeo per la gioventù Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Comune di Loreto	2.857	940	49,3
Senigallia	Ristr. Hotel Beaurivage	Giorgini L. - Papini F. - Papini P. - Fraboni F.	3.000	987	51,8
Macerata:					
Pollenza	Parco Hotel	Parco Hotel S.n.c.	1.800	592	31,1
Cingoli	Il Tetto delle Marche	A.G. Bolletta	1.734	571	30,0
Camerino	Ristrutt. HTL Tourist	So.Ge.T. S.r.l.	2.008	661	34,7
Macerata	Ampl. ristrutt. HTL Centrale	Hotel Centrale	1.974	650	34,1
Ascoli Piceno:					
S. Elpidio	Resid. alb. Holiday Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Holiday S.r.l.	3.011	991	52,0
Porto S. Giorgio	Compl. edif. uso hotel	Luciano Scafà	1.503	494	26,0
Pesaro:					
Pesaro	Pesaro 90 Limitatamente alle seg. opere: - I stralcio - II stralcio	Consorzio Pesaro 90	6.140	2.020	106,1
		Totali...	26.007	8.557	449,3

90A0938

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Molise.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Molise presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Molise da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Molise di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1990

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 317

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE MOLISE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Campobasso:					
Boiano	Costr. alb. ristorante	Emmegi S.r.l.	4.852	1.647	86,5
S. Massimo	Ristrutt. Hotel Kristall	Kristall S.r.l.	1.957	664	34,8
Campomarino	Alga agritur. «Happy Family»	Anna Colandrea	2.270	770	40,4
Termoli	Collina del Sole	Agricola termolese S.r.l.	11.000	3.734	196,0
Termoli	Compl. baln. Lido Panfilo	Lido Panfilo S.r.l.	2.376	807	42,3
		Totali...	22.455	7.622	400,0

90A0939

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Piemonte presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Piemonte da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di

investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Piemonte di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 316

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE PIEMONTE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Torino:					
Torino	Piemonte per la cultura	Cost. Soc. Francia 99	3.689	865	45,4
Borgaro Torino	Residence Pacific	Pacific S.r.l.	2.880	675	35,4
Torino	HTL Ariston/HTL Goya ristr. Limitatamente alla seg. opera: - HTL Ariston	C.E.S.A. S.r.l.	7.737	1.814	95,3
Torino	Villa Gualino Limitatamente allà seg. opera: - stralcio	Cost. Consorzio Finpiemonte e Soc. Villa Gualino	7.486	1.755	92,1
Sauze d'Oulx	Ex colonia Fiat Sauze d'Oulx	Co.Ge.A.M. S.p.a.	9.972	2.338	122,7
Scarmagno	Compl. ricett. di Cascinassa	Cost. C.R.G. S.C. a r.l.	4.675	1.096	57,5
Novara:					
Belgirate	Hotel Villa Carlotta	Gombe S.p.a.	9.843	2.308	121,2
Alessandria:					
Novi Ligure	Albergo La Pomela	D'Amore & Lunardi S.p.a.	6.000	1.407	73,9
Cuneo:					
Sommariva Perno	Alb. rist. Il Samaritano	Tecnoedil S.r.l.	6.188	1.451	76,2
Peveragno	Sogg. montano L. Guarnieri	Verde Vivo S.p.a.	2.370	556	29,2
		Totali...	60.840	14.265	748,9

90A0940

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Puglia.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Puglia presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Puglia da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Puglia di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 315

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE PUGLIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Bari:					
Bari	Nicolaus Hotel	De.Ge.Co. S.r.l.	34.765	10.673	560,3
Monopoli	Il Melograno ristr. imp. sport.	Il Melograno S.a.s.	12.000	3.684	193,4
Bari	Hotel Bristol	R.G.S. S.n.c.	1.721	528	27.7
Bari	Palace Hotel Bari anni 90	S.A.I.G.A. S.p.a.	3.000	921	48,4
Monopoli	Vecchio Mulino ampl. ristr.	D'Alessio Agostino	2.192	672	35,3
Noicattaro	Poggio Allegro vill. tur. alb.	S.I.Pr.Edil. S.r.l.	4.258	1.307	68,6
Monopoli	Cala Corvino Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Intertour S.r.l.	2.250	691	36,3
Foggia:					
Mattinata	Albergo La Rotonda Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	F.lli Biondi S.n.c.	2.373	728	38,2
Foggia	Ristr. ammod. Hotel Ciccolella	HTL Ciccolella S.r.l.	5.600	1.719	90.2
Brindisi:					
Carovigno	Lamaforca '90 Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Camping Lamaforca S.r.l. Camping Flaminio S.a.s Cogit S.p.a.	1.850	568	29.8
Taranto:					
Taranto	Adeg. Hotel Delfino Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Delfinia S.r.l.	5.780	1.774	93,1
		Totali . . .	75.789	2[illegible].265	1.221,3

90A0941

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Sicilia presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Sicilia da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Sicilia di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 314

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE SICILIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Agrigento:					
Agrigento.	Hotel della Valle Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	T.A.S. S.r.l.	4.500	1.575	82.7
Agrigento.	Hotel Colleverde consolid. Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Elina Chimento	1.500	525	27,6
Agrigento.	Hotel Baglio della Luna Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Vecchia Girgenti S.r.l.	1.900	665	34.9

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Caltanissetta:					
Caltanissetta	Albergo in contrada Balate Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Costit Consorzio Cannata ed altri	2.800	980	51,4
Butera	Holiday Center Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Holiday Center S.r.l.	3.200	1.120	58,8
Messina:					
Giardini Naxos	Romada HTL e Holiday Club Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	So.A.Me. S.p.a.	20.500	7.175	376,7
Taormina	Hotel Isola Bella Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Afra S.p.a. Agave S.r.l.	6.000	2.100	110,2
Castelmola	Hotel rist. Villa Sonia Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	F.lli Intelisano S.n.c.	3.000	1.050	55,1
Terme Vigliatore	Grande Hotel delle Terme Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	S.T.E.A. S.p.a.	7.000	2.450	128,6
Palermo:					
Palermo/Taormina	Razion. adeg. ammod. alberghi	S.G.A.S. S.p.a.	6.000	2.100	110,2
Cinisi	Florio Park Hotel Limitatamente alla seg. opera: - lotto funzionale	Co.Re.Tur. S. coop. a r.l.	7.000	2.450	128,6
Bagheria	Hotel La Zabara Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Alb. Turistici S.p.a.	2.400	840	44,1
Belmonte Mezzagno	Centro Polisp. Gibilrossa Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	M.C. Vetri	3.500	1.225	64,3
Ragusa:					
Scicli	Vill. turistico Le Dune Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Sampieri S.r.l.	10.800	3.780	198,4
Trapani:					
Trapani	Albergo in Trapani	La Tonnara S.r.l.	5.500	1.925	101,1
		Totali...	85.600	29.960	1.572,7

90A0942

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Umbria.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Umbria presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Umbria da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Umbria di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 313

ALLEGATO

Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, (convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE UMBRIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Perugia:					
Spoleto	Alb. Spoleto - Centro Congressi	Tulli Edilizia S.r.l.	8.459	2.369	124,4
Gubbio	Park Hotel ai Cappuccini	Tourist S.r.l.	11.152	3.122	163,9
Cascia	Hotel Cascia	Assoc. tra Pantanella Film Div. S.r.l. e Colderoni-Fantini	5.021	1.406	73,8
		Totali...	24.632	6.897	362,1

90A0943

DECRETO 14 dicembre 1989.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Valle d'Aosta presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Valle d'Aosta da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimità nella riunione dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Valle d'Aosta di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1990
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 312

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE VALLE D'AOSTA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Aosta:					
Aosta	Area attr. Aosta Arco Augusto	Regione autonoma Valle d'Aosta	3.645	1.276	67,0
Valgrisenche	Foyer de Montagne	Regione autonoma Valle d'Aosta	8.152	2.853	149,8
		Totali...	11.797	4.129	216,8

90A0944

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526:

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° marzo 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreti ministeriali 22 febbraio e 7 marzo 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 25 febbraio 1988 e 9,15% emessi con decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1986, n. 60 del 13 marzo 1986, n. 48 del 27 febbraio 1988 e n. 50 del 2 marzo 1987);

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994 per un importo di lire 6.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 98,85% da destinare a sottoscrizioni in contanti e per un ulteriore importo fino ad un ammontare di L. 278.200.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% di scadenza 1° marzo 1990 nominativi.

L'assegnazione dei buoni avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo di lire 6.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno di durata dei titoli.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% di scadenza 1° marzo 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con decorrenza degli interessi dal 1° marzo 1990, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° marzo 1990 nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,15%, pari alla differenza fra il prezzo fisso di lire 95,85%, di cui al precedente art. 1, ed il capitale nominale dei titoli da rimborsare.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 6 marzo 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione».

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 8.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° marzo 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei Buoni al portatore.

Art. 12.

Il 1° marzo 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione».

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detto versamento, due quietanze di entrata al bilancio dello Stato: una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% di scadenza 1° marzo 1990 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° marzo 1990.

All'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% di scadenza 1° marzo 1990, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% di scadenza 1° marzo 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% - 1° marzo 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito

pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 10,50% e 9,15% - 1° marzo 1990 al nome rinnovati sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994; esse avranno inizio il 1° marzo 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 217

90A0933

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 febbraio 1990, n. 33.

Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale è stato formalmente istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 25 giugno 1987 (87/372 CEE) sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988 n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1988;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella riunione congiunta delle sezioni 1 e 2 del 10 novembre 1989 circa l'opportunità di provvedere all'aggiornamento della disciplina del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione al fine di consentire l'impiego anche di apparecchiature terminali portatili ed estraibili;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 gennaio 1990;

Vista la lettera GM 51292/4109 DL/CR del 12 febbraio 1990, con la quale è stata data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione, il quale consente agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili, omologate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni secondo la disciplina in vigore.

Art. 2.

1. Le richieste di abbonamento al servizio devono essere inoltrate alla società concessionaria SIP.

2. La Società provvede all'assegnazione ed alla gestione del numero di abbonato, abbinandolo, ove necessario, al numero di serie dell'apparecchiatura terminale che, sulla base di quanto disposto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in materia di assegnazione dei numeri di serie, identifica univocamente ciascuna apparecchiatura. In tal caso l'abbonato è tenuto ad assicurarsi, direttamente o tramite la ditta fornitrice dell'apparecchiatura terminale, della corretta memorizzazione del numero d'abbonato nell'apparecchiatura stessa.

3. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere alla attivazione delle apparecchiature terminali ed alla relativa sorveglianza tecnica.

Art. 3.

1. È facoltà dell'abbonato provvedere in proprio o rivolgersi alla società concessionaria SIP per l'acquisto e per la manutenzione delle apparecchiature terminali d'utente.

2. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere al rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa omologazione e deve essere esibito dall'abbonato alla pubblica autorità in caso di richiesta di quest'ultima.

Art. 4.

1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio

2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione.

3. Al servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico.

4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 febbraio 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1990
Registro n. 8 Poste, foglio n. 87

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva CEE n. 87/372 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 196 del 17 luglio 1987.

— La direttiva CEE n. 88/301 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 131 del 27 maggio 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 18 agosto 1988, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0067

DECRETO 14 febbraio 1990.

Tariffe del servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 27 marzo 1986, n. 82, riguardanti norme in materia di tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 relativo alla determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi della regione auropea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 relativo alla determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1989;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella riunione congiunta delle sezioni 1ª e 2ª del 16 novembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990 con il quale è stato disciplinato il servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione;

Riconosciuta l'esigenza di fissare nuove tariffe dovute dall'utenza per il servizio suddetto;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'abbonamento al servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione è ammesso, di norma, per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma precedente può essere consentito anche per periodi di durata inferiore.

Art. 2.

1. Il contributo, il canone mensile di abbonamento e le tariffe per le comunicazioni dovuti dall'utenza per il servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione sono stabiliti nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'articolo 1, fermi restando il contributo e le tariffe per le comunicazioni, il canone di abbonamento stabilito nell'allegato *A* è applicato nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

Art. 3.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data viene abrogata la lettera *B)* dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì 14 febbraio 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1990
Registro n. 8 Poste, foglio n. 86

ALLEGATO *A*

Contributo (si applica per le operazioni di attivazione, trasloco o variazione della numerazione d'abbonato richiesta dallo stesso)	L. 200.000
Canone mensile di abbonamento	L. 50.625

Tariffe per le comunicazioni.

1. Le comunicazioni automatiche svolte in ambito nazionale tra utenti della rete fissa ed utenti mobili o tra utenti mobili, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, vengono tassate applicando una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richidente degli impulsi di conteggio del quinto scaglione di distanza per le tariffe telefoniche nazionali in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto; la medesima tariffa ciclica è applicata per il traffico afferente i servizi ausiliari e opzionali tassati.

2. Le comunicazioni effettuate tramite operatrice svolte in ambito nazionale tra utenti della rete fissa ed utenti mobili o fra utenti mobili, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, vengono tassate con un addebito di L. 2.050 per i primi tre minuti o frazione e di L. 680 per ogni successivo minuto o frazione; è dovuta, inoltre, per ogni comunicazione, la quota fissa prevista dalle norme vigenti.

3. Le comunicazioni internazionali originate da utente radiomobile, effettuate in teleselezione o tramite operatrice, vengono tassate secondo i corrispondenti regimi tariffari previsti dalle norme vigenti per le comunicazioni originate dagli utenti telefonici. Alle comunicazioni effettuate con Paesi esteri, per i quali sono in vigore più zone tariffarie, viene applicata un'unica tariffa corrispondente a quella della zona tariffaria più elevata.

4. Il valore dello scatto è fissato in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per la rete telefonica nazionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A0931

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316, concernente la normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, è aggiunta nell'elenco di tali scuole, la scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 352, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche.

Scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche

Art. 353. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale dirigente e docente per:

a) le scuole infermieristiche di tutti i livelli;

b) i servizi ed i centri di assistenza infermieristica del Servizio sanitario nazionale, ed altre istituzioni pubbliche e private.

La scuola rilascia il diploma di dirigente e docente di scienze infermieristiche.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, giurisprudenza e magistero.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della scuola.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità alle disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, nonché del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice di infanzia.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Scienze infermieristiche:

scienze infermieristiche;
normativa etica e deontologia professionale.

Scienze sanitarie:

statistica sanitaria (*);
igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*);
aggiornamenti di biologia e biochimica;
aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale;
aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia medica.

Programmazione e ricerca:

informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche (*);
economica sanitaria (*).

Scienze giuridiche ed umane:

bioetica;
psicologia generale ed applicata alle scienze infermieristiche (*);
pedagogia generale ed applicata alle scienze infermieristiche ed elementi di sociologia (*).

2° Anno:

Scienze infermieristiche:

didattica speciale (metodiche didattiche nel nursing);
organizzazione dell'assistenza infermieristica (management infermieristico);
nursing (aggiornamenti);
nursing speciale in pediatria.

Scienze sanitarie:

tecnica ed igiene ospedaliera sanitaria (*);
aggiornamenti di medicina interna compresa la geriatria e delle specialità mediche;
aggiornamenti di pediatria;
aggiornamenti di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche.

Programmazione e ricerca:

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (*).

Scienze giuridiche ed umane:

principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori della ULSS n. 21, regione Veneto:

sovrintendenza sanitaria del presidio ospedaliero;
direzione sanitaria del complesso convenzionato ospedale-Università;
settore dei servizi sanitari per l'età evolutiva;
settore dei servizi sanitari per l'età adulta;
settore dei servizi sociali per l'età adulta;
presidio poliambulatoriale;
divisione di medicina interna;
divisione di chirurgia generale;
clinica ostetrico-ginecologica;
clinica pediatrica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A0963

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesta l'istituzione della scuola di specializzazione in geriatria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989, per l'istituzione della scuola di specializzazione in geriatria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo X dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in geriatria.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 486. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 487. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 488. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 489. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 490. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Tali aree comprendono le seguenti materie:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica;
parodontologia ed odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I, II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale (I, II);
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 491. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 492. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60

semeiotica generale geriatrica I	ore	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 493. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori afferenti all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Siena

La frequenza nelle diverse aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 13 dicembre 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A0950

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1958, n. 1952, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 giugno 1987;

Vista la delibera del senato accademico in data 25 giugno 1987;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 30 novembre 1987;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 667, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche.

Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche

Art. 668. — È istituita la scuola di specializzazione in «applicazioni biotecnologiche» presso l'Università di Roma II «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di fornire conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che le biotecnologie vanno sempre più sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituirà l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche.

Art. 669. — La scuola ha durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 670. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i dipartimenti di biologia, scienze e tecnologie chimiche, fisica, matematica.

Nel manifesto annuale degli studenti viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 671. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, ingegneria chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienza della produzione animale, scienze naturali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 672. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

complementi di biologia e genetica molecolari;
complementi di chimica biologica;
complementi di microbiologia generale;
complementi di chimica delle fermentazioni;
complementi di chimica organica industriale;
complementi di chimica fisica biologica;
metodologie chimiche analitiche.

2° Anno:

complementi di genetica dei microorganismi;
metodologie chimico fisiche,

ed inoltre cinque attivate dal consiglio della scuola tra i seguenti corsi:

colture cellulari;
immunologia e immunochimica;
complementi di microbiologia industriale;
complementi di biochimica industriale;
tecniche di manipolazioni genetiche;
tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
tecnologia della misura;
sostanze naturali biologicamente attive;
tecniche per la determinazione di sequenza di acidi nucleici;
tecniche di sintesi di acidi nucleici;
tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi;
tecniche per la determinazione di sequenze di proteine.

3° Anno:

elementi di ingegneria biochimica;
aspetti legislativi delle biotecnologie,

ed inoltre quattro attivati dal consiglio della scuola tra i seguenti corsi:

ottimizzazione dell'espressione genica;
vettori di clonazione;
biotecnologie della chimica fine;
applicazioni analitiche delle biotecnologie;
biotecnologie e depurazione ambientale;
biotecnologie dell'industria farmaceutica;
biotecnologie dell'industria sieroterapica;
biotecnologie nei problemi energetici;
rischi biologici e loro stima;
tecniche avanzate di purificazione;
bioinformatica;
applicazioni informatiche alle biotecnologie;
complementi di biochimica della nutrizione;
tecniche di ingegneria proteica;
catalisi in biotecnologia;
biotecnologie e nutrizione.

Art. 673. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di una documentazione l'attività, attinente alla specializzazione, svolta anche all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 674. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

Il rettore: GARACI

90A0919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Bilbao (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Carlo Baroni Cesari, vice console onorario in Bilbao (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le provincie di Alava e Biscaglia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 12 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A0954

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1990, l'avv. Riccardo Leuzzi, nato il 6 agosto 1942 a Nardò (Lecce), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova urbanistica - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Lizzano (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 gennaio 1986 in sostituzione del rag. Clemente Vito.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990, il dott. Saffioti Michele, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 27 gennaio 1941, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.L.E.A. - Cooperativa lavori edili e affini», con sede in Sassuolo (Modena), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione del dott. procuratore Salvatore Fruini.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990, il rag. Giacomo Manachino, nato a Vercelli il 14 settembre 1919, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione del dott. Quinto Spola.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1990, il dott. Gianpaolo Scoppa è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Felice Assennato e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata sino al 10 agosto 1990.

90A0955

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 22 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sviluppo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Acquarica del Capo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 26 marzo 1985, rep. 193504, reg. soc. 8697, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa interventi vari - S.r.l.», con sede in Andrano (Lecce), costituita per rogito Positano in data 14 febbraio 1985, rep. 57509, reg. soc. 8636, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fungo sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arnesano (Lecce), costituita per rogito Astuto in data 17 giugno 1985, rep. 41586, reg. soc. 8685, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Primavera 80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 31 marzo 1980, rep. 66937, reg. soc. 5657, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Firmamento '72 a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 22 gennaio 1972, rep. 133661, reg. soc. 3704, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Speranza 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 29 giugno 1981, rep. 69449, reg. soc. 6188, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 17 aprile 1980, rep. 67074, reg. soc. 5658, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Souvenir - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cavallino (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 9 novembre 1984, rep. 9871, reg. soc. 8138, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova generazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Collepasso (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 28 aprile 1981, rep. 13813, reg. soc. 6036, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Domus Mea» a responsabilità limitata, con sede in Corsano (Lecce), costituita per rogito Ciardo in data 16 marzo 1974, rep. 8516, reg. soc. 3577, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Galatea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Rescio in data 26 febbraio 1983, rep. 16606, reg. soc. 6960, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Soc. coop. edilizia a r.l. Aldo Moro», con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Miglietta in data 30 gennaio 1979, rep. 32812, reg. soc. 5156, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Casa 81 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 17 dicembre 1981, rep. 8139, reg. soc. 6328, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Operatori culturali Salentum - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 7 febbraio 1980, rep. 5051, reg. soc. 5360, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa culturale giovanile di terra d'Otranto a r.l.», con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 9 agosto 1978, rep. 3123, reg. soc. 5111, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Afrodite - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 4 dicembre 1971, rep. 132311, reg. soc. 3036, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa calzaturificio Cardici a r.l.», con sede in Miggiano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 2 agosto 1985, rep. 95922, reg. soc. 9014, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «L'Amicizia» a responsabilità limitata, con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 13 febbraio 1976, rep. 57734, reg. soc. 4102, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Domus '85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Novoli (Lecce), costituita per rogito Rossi in data 31 maggio 1985, rep. 14127, reg. soc. 8994, tribunale di Lecce;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa Idruntina lavoratori pendolari» a responsabilità limitata, con sede in Ortelle (Lecce), costituita per rogito Candela in data 30 marzo 1974, rep. 4901, reg. soc. 3535, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Domus - Soc. coop. edilizia a responsabilità limitata», con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 1° marzo 1982, rep. 18357, reg. soc. 6406, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Bosco», a responsabilità limitata, con sede in Salice Salentino (Lecce), costituita per rogito Tavassi in data 28 giugno 1975, rep. 12279, reg. soc. 3913, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Società cooperativa agricola Santa Teresa» a responsabilità limitata, con sede in Sannicola (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 24 marzo 1980, rep. 9210, reg. soc. 5454, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa salentina servizi sociali '84», a responsabilità limitata, con sede in Tricase (Lecce), costituita per rogito Candela in data 18 dicembre 1984, rep. 18790, reg. soc. 8251, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa polisettoriale Giacomo Brodolini a r.l.», con sede in Vernole (Lecce), costituita per rogito Costa in data 22 settembre 1977, rep. 21950, reg. soc. 4530, tribunale di Lecce.

Con decreti ministeriali 23 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Helder Camara - Società cooperativa di produzione - lavoro e servizi a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito D'Aqui in data 13 dicembre 1984, rep. 32844, reg. soc. 4832, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Primavera 81 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 23 marzo 1981, rep. 23512, reg. soc. 3359, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Pablo Picasso soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scoranjenghi in data 17 maggio 1973, rep. 102904, reg. soc. 2025, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Soc. Alto Esaro» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Gullo in data 30 aprile 1983, rep. 83, reg. soc. 3910, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Tekno Brutia società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza in data 6 marzo 1979, rep. 12898, reg. soc. 2875, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «California - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 28 novembre 1984, rep. 774, reg. soc. 4413, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di consumo «Hermes» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 18 giugno 1984, rep. 27954, reg. soc. 4240, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro l'Estate a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47545, reg. soc. 4539, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alba a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 12 giugno 1971, rep. 290022, reg. soc. 1791, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata Marina», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 12 maggio 1974, rep. 1037, reg. soc. 2171, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Condor a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 14 maggio 1979, rep. 15678, reg. soc. 2905, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa don Gesualdo per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 12 dicembre 1973, rep. 33322, reg. soc. 2115, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa la Fauna per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 5 marzo 1973, rep. 31189, reg. soc. 2006, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «The Milk Way» a responsabilità limitata con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 17 novembre 1982, reg. soc. 3796, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Montevideo a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 2 febbraio 1973, rep. 100604, reg. soc. 2001, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani per gli anziani - Società cooperativa di servizi ed iniziative sociali a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 29 novembre 1984, rep. 780, reg. soc. 4414, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Letizia a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 19 maggio 1990, rep. 19475, reg. soc. 3151, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elisà-Miceli», a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 1° giugno 1984, rep. 27812, reg. soc. 4227, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «San Nicola di Bari soc. coop. edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 25 novembre 1970, rep. 81936, reg. soc. 1872, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Alarico a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47551, reg. soc. 4587 tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro La Raffaello 84 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 10 settembre 1984, rep. 651, reg. soc. 4313, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Audacia - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 2 marzo 1984, rep. 328, reg. soc. 4134, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro La Primavera a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47547, reg. soc. 4582, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «La Benemerita - Società cooperativa edilizia per quote» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 17 febbraio 1977, rep. 1970, reg. soc. 2495, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Vigor - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 6 marzo 1971, rep. 286731, reg. soc. 1770, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Colosimi 84 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 12 dicembre 1984, rep. 47565, reg. soc. 4548, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Speranza» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 27 novembre 1980, rep. 15100, reg. soc. 3248, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Giacomo Brodolini n. 2» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Gervasio in data 4 luglio 1973, rep. 30218, reg. soc. 2052, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Antares» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Panessa in data 31 luglio 1977, rep. 4773, reg. soc. 2571, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «San Benedetto - Società cooperativa di produzione e lavoro e servizi a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito D'Aqui in data 19 dicembre 1984, rep. 32861, reg. soc. 4850, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «The New Stars società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 16 novembre 1982, rep. 7017, reg. soc. 3797, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Zenith 80 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 26 marzo 1980, rep. 18868, reg. soc. 3100, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata "Amica" (già "Società cooperativa per azioni "Amica")», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 11 luglio 1977, rep. 8932, reg. soc. 2564, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro "Il Papiro" a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 27 novembre 1979, rep. 17356, reg. soc. 2995, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Cosenza» a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 31 ottobre 1984, rep. 28784, reg. soc. 4378, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Il Computer - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 27 febbraio 1979, rep. 43, reg. soc. 2859, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro 80» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 28 dicembre 1979, rep. 4138, reg. soc. 3011, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Eliopolis» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 31 gennaio 1976, rep. 4010, reg. soc. 2356, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Valdez» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 23 ottobre 1972, rep. 303144, reg. soc. 1946, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Habitat - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito De Rosa in data 5 dicembre 1984, rep. 15155, reg. soc. 4528, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Sirio - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 8 marzo 1971, rep. 56214, reg. soc. 1806, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alba 2ª a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 27 agosto 1983, rep. 105042, reg. soc. 2094, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Achille Grandi - Società cooperativa di produzione e lavoro e servizi a responsabilità limitata»; con sede in Cosenza, costituita per rogito D'Aqui in data 13 dicembre 1984, rep. 32845, reg. soc. 4833, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Dubito» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 12 dicembre 1981, rep. 6182, reg. soc. 3546, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Sole del Sud - Per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 6 dicembre 1972, rep. 29856, reg. soc. 1964, tribunale di Cosenza.

Con decreti ministeriali 24 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Azzurra - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 27 giugno 1973, rep. 64203, reg. soc. 2020, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «La Fenice 79» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 22 febbraio 1979, rep. 39, reg. soc. 2861, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «La Cosentina Seconda - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 23 marzo 1984, rep. 345, reg. soc. 4162, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro La Mimosa a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47544, reg. soc. 4573, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa S. Silvestro» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 30 dicembre 1978, rep. 54483, reg. soc. 2837, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Intercom Presila a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 14 dicembre 1984, rep. 47617, reg. soc. 4542, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Il via alla fortuna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 28 aprile 1980, rep. 606, reg. soc. 3132, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa primavera 1973 Per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 9 maggio 1973, rep. 32200, reg. soc. 2029, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Brina a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 1° marzo 1979, rep. 14986, reg. soc. 2854, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Acquario», con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 29 gennaio 1980, rep. 59865, reg. soc. 3063, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Le Serre a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 18 gennaio 1982, rep. 28068, reg. soc. 3568, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «La Praticà», a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Gabriele Martino in data 22 aprile 1979, rep. 16353, reg. soc. 624, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi sociali - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito De Vincenti in data 25 agosto 1984, rep. 9896, reg. soc. 4356, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «La Presilana» a responsabilità limitata con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito De Vincenti in data 24 settembre 1980 rep. 5518 reg. soc. 3218, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Edil 2000 a responsabilità limitata», con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito Gisonnà in data 21 gennaio 1985, rep. 48374, reg. soc. 4557, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooper Print - Cooperativa per la progettazione integrale fra tecnici S.r.l.», con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 21 maggio 1979, rep. 134995, reg. soc. 2928, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Maria della Consolazione», con sede in Altomonte (Cosenza), costituita per rogito Gabriele Martino in data 29 ottobre 1979, rep. 16830, reg. soc. 662, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa edilizia «Madonna del Carmine» a responsabilità limitata, con sede in Amantea (Cosenza), costituita per rogito De Santo in data 20 aprile 1972, rep. 17315, reg. soc. 308, tribunale di Paola;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa turistica Rinascita 82 a r.l.», con sede in Aprigliano (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 4 novembre 1982, rep. 32652, reg. soc. 3764, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Faro - Cooperativa socio-culturale a r.l.», con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito De Vincenti in data 27 marzo 1980, rep. 5067, reg. soc. 3102, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Società cooperativa allevamento e progresso» a responsabilità limitata, con sede in Carolei (Cosenza), costituita per rogito Di Chiara in data 6 marzo 1985, rep. 304, reg. soc. 4796, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ser.Si. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassano Jonico (Cosenza), costituita per rogito Laurito in data 11 febbraio 1985, rep. 2574, reg. soc. 1176, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ma.Gi.Cop. S.r.l.», con sede in Cassano Jonico (Cosenza), costituita per rogito La Gamma in data 27 gennaio 1985, rep. 19129, reg. soc. 1185, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di consumo «Sud Coop. Co.Ci.S.» a responsabilità limitata, con sede in Cassano Jonico (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 9 aprile 1980, rep. 43885, reg. soc. 685, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa agricola «Tre Pizzi - Società cooperativa agroturistica a responsabilità limitata», con sede in Antonimina (Reggio Calabria), costituita per rogito Tuccillo in data 18 dicembre 1978, rep. 4709, reg. soc. 598, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Calabria II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bagnara Calabra (Reggio Calabria), costituita per rogito De Luca in data 13 aprile 1977, rep. 11498 reg. soc. 50/77 tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Benestarese - Società cooperativa a r.l.» con sede in Benestare (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 13 maggio 1980, rep. 1049, reg. soc. 711, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Edil Habitat Jonica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bianco (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 25 novembre 1981, rep. 6125, reg. soc. 866, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Helicoop S.r.l.», con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), costituita per rogito Carillio in data 14 gennaio 1983, rep. 1660, reg. soc. 32/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Domus mea» a responsabilità limitata, con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 19 ottobre 1972, rep. 9245, reg. soc. 371, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Rainaldi in data 22 dicembre 1975, rep. 476, reg. soc. 467, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Virtus Soc. coop. a r.l.», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Fazio in data 25 marzo 1985, rep. 455, reg. soc. 1396, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Avanti - casa Calabria» a responsabilità limitata, con sede in Cinquefrondi (Reggio Calabria), costituita per rogito Matano in data 13 ottobre 1979, rep. 3355, reg. soc. 544, tribunale di Palmi;

società cooperativa trasporto «Cooperativa meridionale trasporti a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio Calabria), costituita per rogito Del Noce in data 25 aprile 1981, rep. 3305, reg. soc. 690, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Alba - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Delianuova (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 14 aprile 1980, rep. 22728, reg. soc. 590, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Serena» a responsabilità limitata, con sede in Delianuova (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 17 marzo 1980, rep. 22689, reg. soc. 582, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «La Motticellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferruzzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Penna in data 14 marzo 1985, rep. 178, reg. soc. 1369, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Emigrati di Winterthur» a responsabilità limitata, con sede in Galatro (Reggio Calabria), costituita per rogito Morello in data 9 agosto 1983, rep. 395, reg. soc. 969, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Viribus unitis 82 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Putortì in data 21 gennaio 1982, rep. 80357, reg. soc. 766, tribunale di Palmi;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata "Europa"», con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Poggio in data 9 giugno 1981, rep. 16, reg. soc. 816, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Nosside», con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Carannante in data 27 gennaio 1979, rep. 1382, reg. soc. 610, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Manuela - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Carannante in data 6 novembre 1976, rep. 77, reg. soc. 496, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Persefone - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Ieraci in data 22 marzo 1983, rep. 3166, reg. soc. 1027, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «La Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 12 novembre 1975, rep. 15680, reg. soc. 24/76, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Sviluppo e Lavoro» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 13 febbraio 1980, rep. 6952, reg. soc. 55/80, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Prato S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 9 aprile 1981, rep. 20150, reg. soc. 80/81, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Acli 83» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 1° febbraio 1980, rep. 6930, reg. soc. 48/80, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lo Specchio di Alice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 30 maggio 1983, rep. 2705, reg. soc. 86/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Regbion 83 - Cooperativa lavori artigianali e servizio guide turistiche» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 14 dicembre 1982, rep. 9353, reg. soc. 15/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Foca» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 26 settembre 1981, rep. 3740, reg. soc. 166/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Calabria 81» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 1° ottobre 1981, rep. 3743, reg. soc. 168/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Amici degli anziani - Società cooperativa di servizi sociali a responsabilità limitata» con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Conti in data 17 dicembre 1984 rep. 118, reg. soc. 86/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Giada» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 14 ottobre 1981, rep. 3748, reg. soc. 170/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Vega» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 2 novembre 1981, rep. 3758, reg. soc. 172/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Raggio Europa Reggio Lido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 16 gennaio 1978, rep. 2, reg. soc. 15/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi, studi e ricerche sociali» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 29 marzo 1983, rep. 2632, reg. soc. 63/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Centauro» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 28 novembre 1981, rep. 3773, reg. soc. 177/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Mira» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 12 novembre 1981, rep. 3763, reg. soc. 173/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acli 9 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 11 giugno 1979, rep. 587, reg. soc. 61/79, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Nicola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 27 febbraio 1985, rep. 3830, reg. soc. 149/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Rebecca» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 25 giugno 1975, rep. 28436, reg. soc. 74/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Raggio Europa Melito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito Consolato Romano Sergi in data 14 gennaio 1978, rep. 1389, reg. soc. 18/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Galassia Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Motta San Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 3 novembre 1981, rep. 1769, reg. soc. 175/81, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Lavandara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Motta San Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 27 dicembre 1979, rep. 803, reg. soc. 35/80, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio TV Antenna Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Matano in data 24 ottobre 1979, rep. 3406, reg. soc. 545, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «Cooperativa agrumaria ortofrutticola ed olivicola di Polistena - Società cooperativa a responsabilità limitata (già Cooperativa agrumaria ortofrutticola di Polistena a responsabilità limitata)», con sede in Polistena (Reggio Calabria), costituita per rogito Divisa in data 23 giugno 1957, rep. 1261, reg. soc. 114, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Isolabella» a responsabilità limitata, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 12 ottobre 1972, rep. 9227, reg. soc. 370, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito Pulejo in data 8 ottobre 1982, rep. 588, reg. soc. 857, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Selenia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sambatello (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 27 giugno 1977, rep. 2925, reg. soc. 92/77, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Z.A.V.O.S. Zootecnica Agrumicola Viticola Ovicola Seminativa - Società cooperativa a responsabilità limitata, ; con sede in San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), costituita per rogito Zumbo in data 8 marzo 1982, rep. 77, reg. soc. 783, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Avanti» a responsabilità limitata, con sede in San Procopio (Reggio Calabria), costituita per rogito Matano in data 22 dicembre 1978, rep. 2160, reg. soc. 506, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Apromontana» a responsabilità limitata, con sede in Santa Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria), costituita per rogito Grosso in data 20 settembre 1980, rep. 227, reg. soc. 644, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Scilla 81, S.r.l.», con sede in Scilla (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 18 ottobre 1981, rep. 8412, reg. soc. 163 81, tribunale di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74718 del 23 ottobre 1989:

società cooperativa agricola «Suinicola Cosentina» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Mancini in data 9 febbraio 1978, rep. 47907, reg. soc. 2672, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Agricola Apicon a responsabilità limitata», con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 27 dicembre 1982, rep. 33509, reg. soc. 3820, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Achille Grandi» a responsabilità limitata, con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 9 novembre 1949, rep. 7172, reg. soc. 191, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa agricola «Rinascita agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Spezzano in data 18 febbraio 1982, rep. 1469, reg. soc. 1074, tribunale di Rossano;

società cooperativa agricola «Risveglio» a responsabilità limitata, con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 10 settembre 1974, rep. 28, reg. soc. 2199, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola zootecnica Monte Cocuzzo a responsabilità limitata», con sede in Mendicino (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 16 giugno 1982, rep. 30503, reg. soc. 3676, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Antonio per quota a responsabilità limitata», con sede in Montegiordano (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 2 febbraio 1964, rep. 19153, reg. soc. 276, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa agricola «Società coopertiva agricola A.C.L.I. La Calabrese» a responsabilità limitata con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 21 agosto 1965, rep. 27538, reg. soc. 289, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa agricola «Europa agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rogliano (Cosenza), costituita per rogito Fiore in data 1° aprile 1979, rep. 6007, reg. soc. 2894, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Manca La Vita J. - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Rota Greca (Cosenza), costituita per rogito Nappi in data 23 aprile 1982, rep. 4457, reg. soc. 3652, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «C.A.I.P. - Società cooperativa di servizi agroturistica a r.l.» (già C.A.I.P.), con sede in Spezzano Piccolo (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 28 novembre 1977, rep. 2788, reg. soc. 2635, tribunale di Cosenza.

90A0927

MINISTERO DEL TESORO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,800	1234,800	1235 —	1234,800	1234,80	1234,80	1234,800	1234,800	1234,800	—
E.C.U.	1513,60	1513,60	1514,25	1513,60	1513,60	1513,60	1513,840	1513,60	1513,60	...
Marco tedesco	740,770	740,770	741,25	740,770	740,77	740,77	740,900	740,770	740,770	—
Franco francese	218,300	218,300	218,50	218,300	218,300	218,300	218,280	218,300	218,300	—
Lira sterlina	2116,550	2116,550	2119,50	2116,550	2116,55	2116,55	2117,750	2116,550	2116,550	—
Fiorino olandese	657,170	657,170	657,90	657,170	657,170	657,170	657,200	657,170	657,170	—
Franco belga	35,485	35,485	35,52	35,485	35,485	35,485	35,480	35,485	35,485	—
Peseta spagnola	11,467	11,467	11,50	11,467	11,467	11,467	11,463	11,467	11,467	...
Corona danese	192,370	192,370	192,50	192,370	192,370	192,370	192,360	192,370	192,370	—
Lira irlandese	1963,800	1963,800	1965 —	1963,800	1963,80	1963,80	1964 —	1963,800	1963,800	—
Dracma greca	7,837	7,837	7,85	7,837	7,837	7,837	7,840	7,837	7,837	...
Escudo portoghese	8,404	8,404	8,43	8,404	8,404	8,404	8,407	8,404	8,404	—
Dollaro canadese	1027,70	1027,70	1033 —	1027,70	1027,7	1027,7	1028 —	1027,70	1027,70	
Yen giapponese	8,493	8,493	8,50	8,493	8,493	8,493	8,491	8,493	8,493	...
Franco svizzero	837,430	837,430	838 —	837,430	837,43	837,43	837,550	837,430	837,430	—
Scellino austriaco	105,210	105,210	105,30	105,210	105,210	105,21	105,200	105,210	105,210	—
Corona norvegese	191,560	191,560	191,75	191,560	191,56	191,56	191,720	191,560	191,560	—
Corona svedese	202,520	202,520	202 —	202,520	202,520	202,520	202,510	202,520	202,520	—
Marco finlandese	314,800	314,800	314,50	314,800	314,80	314,80	314,500	314,800	314,800	—
Dollaro australiano	930 —	930 —	932 —	930 —	930 —	930 —	929,500	930 —	930 —	—

Media dei titoli del 21 febbraio 1990

Rendita 5% 1935 70,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 101,125
» 9% » » 1976-91 99,700
» 10% » » 1977-92 98,175
» 12% (Beni Esteri 1980) 102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 91,600
» » » 22- 6-1987/91 91,350
» » » 18- 3-1987/94 74,450
» » » 21- 4-1987/94 74,525
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 92,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . . 98,200
» » » 13,25% 18- 4-1987/92 . . 101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . 95,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . 94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . 90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . 99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . 90,475

Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 . . 90,275
» » » TR 2,5% 1983/93 85,975
» » » Ind. 15- 7-1985/90 100,175
» » » » 16- 8-1985/90 100,275
» » » » 18- 9-1985/90 100,075
» » » » 18-10-1985/90 99,975
» » » » 1-11-1983/90 100,875
» » » » 18-11-1985/90 . . . . 100 —
» » » » 1-12-1983/90 100,975
» » » » 18-12-1985/90 100,300
» » » » 1- 1-1984/91 100,900
» » » » 17- 1-1986/91 100,300
» » » » 1- 2-1984/91 101,200
» » » » 18- 2-1986/91 . . . . 100.250
» » » » 1- 3-1984/91 . . . . 100.700
» » » » 18- 3-1986/91 . . . . 100 250

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1984/91	100,450
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,425
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,150
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,350
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,075
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,225
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,225
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,925
»	»	»	»	1-11-1987/92	98 —
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,100
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,650
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,600
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,475
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,275
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,575
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,850
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,525
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,850
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,100
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,950
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,875
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,075
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,050
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,850
»	»	»	»	19-12-1986/93	97 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,825
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97 —
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,500
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,975
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,950
»	»	»	»	1- 6-1985/95	94,225
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,375
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,150
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,225
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,725
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,300
»	»	»	»	1- 5-1986/96	94,150
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,850
»	»	»	»	1- 8-1986/96	94,075
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	93 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,725
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,575
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,450
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,850
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,775
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,850

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 3-1990	99,850
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,775
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100 —
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,675
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,550
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,575
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	99,975
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,575
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,300
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,200
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,625
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,275
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,500
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,300
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,250
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,500
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,200
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,950
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,125
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,200
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,275
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,175
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,125
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,250
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,225
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,325
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,100
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,700
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,675
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,500
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,700
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,050
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,575
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,675
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	95,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,550
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,600

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50%	99,950
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,500
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,200
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,250
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,225
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,775
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,900
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,800
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,900
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,225
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,800
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M21020

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Fridocks magazzini generali e frigoriferi», in Pozzolo Formigaro, ad ampliare il proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1990 la S.p.a. «Fridocks magazzini generali e frigoriferi», con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale mediante l'installazione di due nuove celle frigorifere per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

90A0957

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° marzo 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la dodicesima cedola d'interesse relativa al semestre settembre 1989/febbraio 1990 del prestito obbligazionario 1984/1992, indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,50%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di dicembre 1989 e gennaio 1990 è risultato pari al 12,272%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di dicembre 1989 e gennaio 1990, è risultato pari all'11,415%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'equivalente al tasso semestrale del 5,80%.

Comunque a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre marzo 1990/agosto 1990 scadenza 1° settembre 1990, cedola n. 13, un interesse del 6,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il tredicesimo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dello 0,70% pari alla differenza tra il rendimento semestrale della tredicesima cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%.

Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti (— 7,30%), l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura dell'8%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutti gli scarti, positivi e negativi, accertati fino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

90A0958

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo ai decreti del Ministro delle finanze 12 gennaio 1990 concernenti l'approvazione dei modelli di dichiarazione e dei certificati relativi ai redditi dell'anno 1989, nonché dei modelli per la dichiarazione dei sostituti di imposta. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1990).

Gli allegati ai decreti citati in epigrafe e qui di seguito elencati sono così rettificati.

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi dei lavoratori dipendenti nell'anno 1989 (Mod. 101 Integrato), alla pag. 8, seconda colonna, del supplemento ordinario suddetto, al «**Rigo 44**», dopo le parole: «... importo che non può mai essere superiore a L. 4.000.000;», sono aggiunte le seguenti: «*in caso di concorso di interessi deducibili e di interessi per i quali è riconosciuta la detrazione, l'importo complessivo degli interessi non può comunque superare il limite di L. 4.000.000;*».

Nelle «**Note**» riportate alle pagine 18 e 20 del suddetto supplemento ordinario, relative al decreto di approvazione del modello 102 per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 in poi corrisposte nell'anno 1989 soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate:

il primo rigo della lettera *c)* è sostituito dal seguente:

«*c) l'ammontare netto è determinato rispettivamente, ai sensi dell'art. 4, commi 3-ter e ...*»;

dopo la lettera *f)* delle note medesime, è aggiunto il seguente periodo:

«*N.B. — Il rigo 11 va compilato solo se nell'anno 1988 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o una anticipazione*».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1990, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispodenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

alla pag. 33, seconda colonna, al paragrafo 11 è aggiunto alla fine il seguente capoverso: «*In caso di disponibilità di aeromobili da turismo, cavalli da corsa o da equitazione e riserve di caccia dovrà essere barrata l'apposita casella. Qualora, pur ricorrendo i presupposti, non venga barrata la casella si renderà applicabile la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000 prevista in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti.*»;

alla pag. 42, seconda colonna, punto 3) «INTERESSI PASSIVI», lettera *b)* **Mutui garantiti da ipoteca su immobili,** dopo le parole: «... di mutui garantiti da ipoteca su immobili ...», sono aggiunte le seguenti: « — *anche se non di proprietà del soggetto che contrae il mutuo (ipoteca su beni del terzo: art. 2808 codice civile)* — »;

alla pag. 44, prima colonna, lettera *f)*, dove è scritto: «*f)* le spese per la conservazione del patrimonio storico artistico e archivistico *e le erogazioni a fini culturali* e precisamente: ... », si legga: «*f)* le spese per la conservazione del patrimonio storico artistico e archivistico e precisamente: ... »;

alla stessa pagina, seconda colonna, al periodo che inizia «Per quanto riguarda gli interessi passivi il dichiarante», dopo le parole: «importo che non può mai essere superiore a L. 4.000.000», sono aggiunti i seguenti periodi: «; *in caso di concorso di interessi deducibili e di interessi per i quali è riconosciuta la detrazione, l'importo complessivo degli interessi non può comunque superare il limite di L. 4.000.000; se il predetto limite viene superato dovrà essere operata la conseguente riduzione.*»;

alla pag. 48, prima colonna, nelle istruzioni sulla compilazione del QUADRO N «CALCOLO DELL'IRPEF», relative al «**rigo N19**», alla quarta riga, le parole «rigo *N17*», sono sostituite dalle seguenti: «rigo *N18*»;

alla pag. 50, paragrafo **23** «PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO», al terzo capoverso, le parole «reddito complessivo (**rigo** *N1*)», sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo *aumentato dei crediti di imposta sui dividendi* (**rigo** *N3*)»;

alla pag. 60, seconda colonna, nella SEZIONE I «**Riquadro identificativo**», nelle istruzioni relative alla compilazione del «**rigo E6, colonne 3 e 4**», è soppressa la frase: « ... *risultante dai modelli DM10 relativi al 1989*»;

alla pag. 61, prima colonna, sotto la SEZIONE I PARTE A «**Determinazione ordinaria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni**», nelle istruzioni per la compilazione del «**rigo E14**», alla quarta riga, dove è scritto: « ... il cui acquisto è avvenuto prima del *2.3.1989* ... », si legga: « ... il cui acquisto è avvenuto prima del *1.1.1989* ... » e alla settima riga, dove è scritto: « ... se trattasi di beni strumentali acquistati dal *2.3.1989)* ... », si legga: « ... se trattasi di beni strumentali acquistati dal *1.1.1989)* ... »;

alla pag. 63, seconda colonna, al paragrafo **2** « ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO **740/F** E AL QUADRO **740/G**», sotto la voce «**Impresa familiare**», alla lettera *c)*, dove è scritto: « ... l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore ha adottato il regime *forfetario al fine di consentire, al collaboratore, di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del testo unico n. 917 del 1986, che spetta soltanto ai titoli di reddito di impresa determinato in base all'art. 2 comma 9, della legge n. 17 del 1985*», si legga. « ... l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore ha adottato il regime *di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., al fine di consentire, al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R.*»;

alla pag. 71, seconda colonna, sotto la voce «PROSPETTO DATI E NOTIZIE», nelle istruzioni relative alla compilazione del «**rigo F144, colonne 3 e 4**», sono eliminate le parole: «*risultante dai modelli DM10 relativi al 1989*»;

alla pag. 73, alla fine della prim. colonna, nelle istruzioni per la compilazione del «**rigo G7, colonne 3 e 4**», sono eliminate le parole: «*risultante dai modelli DM10 relativi al 1989*»;

alla pag. 74, prima colonna, nelle istruzioni relative alla compilazione del «**rigo G17**», al terzo capoverso, penultima riga, tra le parole «per l'intero ammontare» e «nell'esercizio stesso», sono inserite le seguenti parole: «*nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti*»;

alla pag. 75, prima colonna, nelle istruzioni relative alla compilazione del «**rigo G29**» è aggiunto alla fine il seguente periodo: «*In questo rigo va altresì indicato ogni altro provento, diverso da quelli indicati nei precedenti righi, conseguito nell'esercizio dell'impresa*»;

alla pag. 76, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del «**rigo G47**», al quinto capoverso, dove è scritto: «Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale ...», si legga: «Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale *nell'anno 1988* ... »;

alla pag. 77, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del «**rigo G54**», dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: «*d) il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito di imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto, in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo del registratore di cassa, al netto del relativo credito di imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25%, a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 67 del T.U.I.R. (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)*»;

alla pag. 78, prima colonna, le istruzioni relative alla compilazione del «**rigo G65**» sono sostituite dalle seguenti: «*Nel* **rigo** *G65 va riportato l'importo del* **rigo** *G56*»;

alla pag. 78, seconda colonna, nelle istruzioni relative:

alla compilazione del «**rigo G66**» sono eliminate le seguenti parole: «*Questo rigo non va compilato dai contribuenti che hanno indicato nel rigo G56 un importo inferiore a quello del rigo G59*»;

alla compilazione del «**rigo G68**» sono eliminate le seguenti parole: «*Per la compilazione di questo rigo si vedano anche le istruzioni al rigo G65*»;

alla compilazione del «**rigo G70**», sono eliminate le seguenti parole: «*Questo rigo non va compilato dai contribuenti che hanno indicato nel rigo G56 un importo inferiore a quello di rigo G59*»;

alla compilazione del «**rigo G72**», nella decima riga, dove è scritto: « ... dei canoni di locazione degli immobili strumentali per natura all'impresa.», si legga: « ... dei canoni di locazione degli immobili strumentali per natura *relativi* all'impresa.»;

alla stessa pag. 78, seconda colonna, dopo le istruzioni relative al rigo G73» il periodo: «La differenza tra il totale dei componenti positivi (rigo G69) e il totale dei componenti negativi (rigo G74) va indicata nel successivo rigo G75; se il risultato di tale differenza è negativo in detto rigo si dovrà indicare zero.», è sostituito dai seguenti:

«Al rigo G75, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il totale dei componenti positivi (rigo G69) ed il totale dei componenti negativi (rigo G74) qualora detto importo sia pari o superiore a quello risultante dalla somma dei seguenti importi:

a) *67 per cento (per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) ovvero 50 per cento (per le imprese che esercitano altre attività) dell'ammontare dei ricavi di cui al rigo G16 che si considerano conseguiti nel territorio dello Stato; l'ammontare dei ricavi sul quale va applicato il coefficiente non può superare, in ogni caso, il limite di 18 milioni;*

b) *ammontare delle plusvalenze di cui al rigo G17 che si considerano realizzate nel territorio dello Stato.*

Qualora invece l'importo risultante dalla differenza fra l'ammontare di rigo G69 e quello di rigo G74 sia inferiore alla somma degli importi indicati nelle precedenti lettere a) *e* b), *nel rigo G75 va indicata quest'ultima somma»;*

alla stessa pag. 78, seconda colonna, nelle istruzioni relative alla compilazione del «rigo G77», dove è scritto: «... *da computare, nelle percentuali ivi previste nell'ammontare di reddito indicato nel rigo G77 al netto delle erogazioni stesse*», si legga: «... *(da indicare nel rigo G78). Si precisa che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo G77 al netto delle erogazioni stesse. Si fa presente che l'importo da indicare nel rigo G78 non può risultare superiore alla differenza tra l'importo di rigo G75 e la somma degli importi indicati nelle lettere a) e b), contenute nelle istruzioni per la compilazione del rigo G75.».*

Nel fac-simile del Mod. 740/G relativo alla dichiarazione dei redditi 1989 per imprese in contabilità semplificata sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 94, al «rigo G59» dove è scritto: «*L. 12.090.000*», si legga: «*L. 12.060.000*»;

alla pag. 95, in corrispondenza del «rigo G65», dove è scritto: «*Riportare il maggiore importo tra quello di rigo G56 e quello di rigo G59 (vedere istruzioni)* ...», si legga: «*Riportare l'importo di rigo G56*»;

in corrispondenza del «rigo G75» dove è scritto: «*Differenza tra il totale componenti positivi e totale componenti negativi (sottrarre l'importo di rigo G74 e quello di rigo G69 indicando zero se il risultato è negativo)* ...», si legga: «*Differenza tra totale componenti positivi e totale componenti negativi (vedere istruzioni)*».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 750, concernenti la dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella delle persone giuridiche e dell'ILOR, da presentare nell'anno 1990 dalle società, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 128, seconda colonna, nelle istruzioni al «rigo A136 colonne 3 e 4», sono eliminate le parole: «..., *risultante dai modelli DM10 relativi al 1989,*»;

alla pag. 130, nelle istruzioni al «rigo B7, colonne 3 e 4», sono eliminate le parole: «..., *risultante dai modelli DM10 relativi al 1989,* ...»;

alla pag. 131, seconda colonna, nelle istruzioni relative alla compilazione del rigo «B17», nel terzo capoverso tra le parole: «... per l'intero ammontare».e le parole «nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.», sono inserite le seguenti: «... *nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti.*»;

alla pag. 132, nelle istruzioni relative al «rigo B29», è aggiunto alla fine il seguente periodo: «*In questo rigo va altresì indicato ogni altro provento, diverso da quelli indicati nei precedenti righi, conseguito nell'esercizio dell'impresa*»;

alla pag. 136, prima colonna, nelle istruzioni al «rigo B53», sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:

«d) *il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto, in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 67 del T.U.I.R. (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18).*»;

alla stessa pag. 136, seconda colonna, le istruzioni al «rigo B59» sono sostituite dalle seguenti: «*Nel rigo B59 va riportato l'importo di rigo B55.*»;

alla pag. 137, prima colonna, nelle istruzioni relative:

al «rigo B60» sono eliminate le seguenti parole: «*Questo rigo non va compilato dalle società che hanno indicato nel rigo B55 un importo inferiore a quello di rigo B58;*

al «rigo B62» sono eliminate le seguenti parole: «... *(vedi anche istruzioni al rigo B59)*»;

al «rigo B64» sono eliminate le seguenti parole: «*Questo rigo non va compilato dalle società che hanno indicato nel rigo B55 un importo inferiore a quello di rigo B58*»;

alla stessa pag. 137, prima colonna, dopo le istruzioni relative al «rigo B67», il periodo: «La differenza tra il totale dei componenti positivi (rigo B63) e il totale dei componenti negativi (rigo B68) va indicata nel successivo rigo B69; se il risultato di tale differenza è negativo in detto rigo si dovrà indicare zero.», è sostituito dai seguenti:

«*Al rigo B69 va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il totale dei componenti positivi (rigo B63) ed il totale dei componenti negativi (rigo B68) qualora detto importo sia pari o superiore a quello risultante dalla somma dei seguenti importi:*

a) 67% (per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) ovvero 50% (per le imprese che esercitano altre attività) dell'ammontare dei ricavi di cui al rigo B16 che si considerano conseguiti nel territorio dello Stato; l'ammontare dei ricavi sul quale va applicato il coefficiente non può superare, in ogni caso, il limite di 18 milioni;

b) ammontare delle plusvalenze di cui al rigo B17 che si considerano realizzate nel territorio dello Stato.

Qualora invece l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo B63 e quello di rigo B68 sia inferiore alla somma degli importi indicati nelle precedenti lettere a) *e* b), *nel rigo B69 va indicata quest'ultima somma.*»;

alla stessa pag. 137, prima colonna, nelle istruzioni relative al «rigo B71» le parole: «... *da computare, nelle percentuali ivi previste, sull'ammontare di reddito indicato nel rigo B71 al netto delle erogazioni*

stesse.», sono sostituite dalle seguenti: « ... *(da indicare nel rigo B72).*»; e sono aggiunti, inoltre, i seguenti periodi:

«*Si precisa che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo B71 al netto delle erogazioni stesse.*

Si fa presente che l'importo da indicare nel rigo B72 non può risultare superiore alla differenza tra l'importo del rigo B69 e la somma degli importi indicati nelle lettere a) *e* b), *contenute nelle istruzioni per la compilazione del rigo B69.*»;

alla pag. 140, nelle istruzioni al «**rigo C7, colonne 3 e 4**», è soppresso l'inciso: «..., *risultante dai modelli DM10 relativi al 1989, ...*»;

alla pag. 153, nelle istruzioni relative al «**rigo 35**», all'undicesima riga, la locuzione: «... *nella distinta innanzi richiamata.*», è sostituita dalla seguente: «... *nella distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 750/90*».

Nel fac-simile del Mod. 750/B relativo all'impresa in contabilità semplificata sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 177:

al «**rigo B58**», l'importo «L. *12.090.000*» è sostituito dal seguente: «L. *12.060.000*»;

al «**rigo B59**», dove è scritto: «*riportare il maggiore importo tra quello* di rigo B55 *e quello di rigo B58 (vedere istruzioni).*», si legga: «riportare *l'importo* di rigo B55.»;

al «**rigo B66**», dove è scritto: «Redditi degli immobili di cui al rigo B24», si legga: «Redditi degli immobili di cui al rigo B24, *con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura*»;

al «**rigo B69**», dove è scritto: «DIFFERENZA TRA TOTALE COMPONENTI POSITIVI E TOTALE COMPONENTI NEGATIVI *(sottrarre l'importo di rigo B68 da quello di rigo B63, indicando zero se il risultato è negativo)*», si legga: «DIFFERENZA TRA TOTALE COMPONENTI POSITIVI E TOTALE COMPONENTI NEGATIVI». *(vedere istruzioni)*».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 760, concernenti la dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1990 dalle società ed enti, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

alla pag. 211, seconda colonna, nelle istruzioni al «rigo 07 colonne 3 e 4», sono eliminate le parole: «... *risultante dai modelli DM10 relativi al 1989...*»;

alla pag. 213, prima colonna, nelle istruzioni al «rigo D7, colonne 3 e 4», sono eliminate le parole: «... *risultante dai modelli DM10 relativi al 1989...*»;

alla pag. 215, prima colonna, nelle istruzioni al «rigo D55» sono eliminate le parole: «*Gli enti non commerciali non residenti che hanno indicato al rigo D54 il reddito risultante dal computo sopra illustrato dovranno riportare al rigo D55 quest'ultimo reddito.*»;

alla pag. 215, seconda colonna, le istruzioni al «rigo D66» vanno integrate con le seguenti: «*Per gli enti non commerciali non residenti la predetta differenza va confrontata con l'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 50 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai righi da D9 a D13 (tenendo presente che se l'importo dei predetti ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite), aumentato delle plusvalenze di cui al rigo D14. Al rigo D66 va pertanto indicato il maggiore importo fra quello risultante dalla predetta differenza e quello determinato applicando computo sopra menzionato*»

alla pag. 215, seconda colonna, alla fine della Sezione I, sono aggiunte le seguenti istruzioni: «*Relativamente agli enti non commerciali non residenti si fa presente che l'importo da indicare nel rigo D69 non può tuttavia eccedere la differenza tra l'importo indicato al rigo D66 e quello che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 50 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai righi da D9 a D13 (tenendo presente che se l'importo dei predetti ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite) aumentato delle plusvalenze di cui al rigo D14*».

alla pag. 224, prima colonna, nelle «Istruzioni ai prospetti delle perdite», all'undicesima riga, dove è scritto: «... ritenute alla fonte a titolo di acconto e dalle eccedenze del precedente periodo di imposta.», si legga: «... ritenute alla fonte a titolo di acconto, *versamenti in acconto* e dalle eccedenze del precedente periodo di imposta.».

Nel fac-simile del Mod. 760/D relativo ai redditi di impresa a contabilità semplificata, alla pag. 251, nel «rigo D55» e nel «rigo D60» va eliminata la dicitura: «... *(per gli enti non residenti vedere istruzioni)*».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 770, concernenti la dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nell'anno 1990, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 264, prima colonna, sotto il titolo «**Adempimenti dei sostituti d'imposta operanti nei comuni alluvionati**», alla nona riga, dove è scritto: «*Le citate ordinanze hanno inoltre stabilito* i sottoindicati nuovi termini...», si legga: «*Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1678/FPC del 31 marzo 1989 sono stati stabiliti* i sottoindicati nuovi termini...»; i termini riportati nei successivi alinea sono da rettificare nel senso che dove è scritto: «31 *marzo* 1989», si legga: «31 *maggio* 1989», dove è scritto: «*30 giugno* 1989», si legga: «*31 agosto* 1989», dove è scritto: «*17 luglio* 1989», si legga: «*31 ottobre* 1989»;

alla stessa pag. 264, nella seconda colonna, in calce al titolo **Mod. 770/B**, è aggiunto il seguente periodo «*Il punto 25 va compilato solo se nell'anno 1988 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o un'anticipazione*».

Alla pag. 320, nel riquadro riportante le «AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE del Mod. 770/Bis-90», sotto il titolo «**Adempimenti dei sostituti d'imposta operanti nei comuni alluvionati**», alla nona riga, dove è scritto: «*Le citate ordinanze hanno inoltre stabilito* i sottoindicati nuovi termini...», si legga: «*Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1678/FPC del 31 marzo 1989 sono stati stabiliti* i sottoindicati nuovi termini...»; i termini riportati nei successivi alinea sono da rettificare nel senso che dove è scritto: «31 *marzo* 1989», si legga: «31 *maggio* 1989», dove è scritto: «*30 giugno* 1989», si legga: «*31 agosto* 1989», dove è scritto: «*17 luglio* 1989», si legga: «*31 ottobre* 1989».

Nel Mod. 770/*ter*-90 relativo alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, alla pag. 328, in luogo della tabella dei codici di attività, si intende riprodotta la pagina di seguito riportata:

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ____________________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA ATTESTAZIONE		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA BOLLETTINO		RITENUTA VERSATA
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione.

90A0979

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Pavia 31 agosto 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 289 del 12 dicembre 1989)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo dell'art. 2 dove è scritto: «Art. 534. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di *Genova*.», si legga: «Art. 534. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di *Pavia*.».

90A0959

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80; presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 296.000
- semestrale .... L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 556.000
- semestrale .... L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 255.000
Abbonamento semestrale .... L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 4 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000